

A: Direzioni Generali Territoriali

Uffici Motorizzazione Civile

Oggetto: Massimali polizze assicurative obbligatorie per ispettori autorizzati Mod. C

Come è noto, l'art.7, comma 1, punto b del DM 446/21 e s.m.i. prescrive per gli ispettori operativi in oggetto una *"copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell'esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti"*.

Tale disposizione, formulata sicuramente in modo discutibile, ha dato luogo a diverse interpretazioni in ordine all'estensione o meno del massimale di 500.000€ alle polizze "per i rischi cagionati a persone o a cose" e a quella "per infortuni sul lavoro."

Diversi nostri associati hanno chiesto delucidazioni ai rispettivi UMC di competenza o direttamente al personale della DGT, ma le risposte sono state discordi. È dunque urgente un chiarimento su scala nazionale in quanto tali difformità, oltre a rappresentare in uno dei due casi una forma di inadempienza verso la norma principale, genera situazioni di concorrenza sleale fra operatori.

Si allega di seguito la risposta al quesito da parte del direttore della DGT Centro, Dott. Ing. Fausto Fedele, precisando che si trova allineata alle consulenze in ambito assicurativo da noi richieste.

Restando in attesa di un chiarimento da parte della DG Mot, porgiamo distinti saluti.

Il Direttivo Federispettori



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione

Direzione Generale Territoriale del Centro

Via Salaria, n. 1045

00138 Roma

Sig. Mauro ZEDDA

mauro.zedda@federispettori.org

p.c.

All'UMC di Cagliari

All'UMC di Lucca

Oggetto: Chiarimenti polizze ispettori autorizzati

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si precisa quanto segue.

L'ispettore revisioni veicoli pesanti deve comprovare di essere dotato di *"una copertura assicurativa contro i rischi professionali, avente massimale per singolo sinistro non inferiore a € 500.000,00 ..."* (art. 17 DM 15.11.2021, n. 446 come modificato dal DM 21.9.2023).

Tale copertura *"deve estendersi anche ai rischi per danni causati a persone e cose, nonché agli infortuni sul lavoro che riguardano sia la propria persona che quella di soggetti terzi"*.

Tanto premesso, considerato che la predetta formulazione sottolinea che l'assicurazione deve offrire una protezione ampia e completa, si ritiene che debba essere garantito il medesimo massimale (non inferiore a € 500.000,00) per ciascuna tipologia di rischio.

Il Direttore Generale

dott. ing. Fausto FEDELE

FEDELE
FAUSTO
17.12.2024
18:42:52
UTC



Il Responsabile del Procedimento
d. ssa Lorenza ALICCHIA